

Prime riflessioni sulla libertà di circolazione e di concorrenza degli sportivi professionisti all'interno dell'Unione Europea alla luce della c.d. sentenza Diarra (EUCJ, case C-650/22)

(Avv. Mario M. Paolini)

Sommario

1. Il quadro normativo vigente.....	1
2. Il casus belli	3
3. Le valutazioni della Corte	4
3.1 (segue) sulla libera circolazione dei lavoratori.....	4
3.2 (segue) sul divieto di accordi anticoncorrenziali	6
4. Prospettive future	7

*

1. Il quadro normativo vigente

[\[torna al sommario\]](#)

Interpellata in via pregiudiziale dalla Corte d'Appello di Mons (Belgio) sul ricorso proposto dal calciatore Lassana Diarra, la Corte di Giustizia Europea torna a pronunciarsi sulla compatibilità della normativa della *Fédération Internationale de Football Association* (c.d. [FIFA](#)¹) con il diritto dell'Unione Europea, interrogandosi, in particolare, sul rispetto, da parte del Regolamento sullo Stato e Trasferimento dei Calciatori (*Regulations on the Status and Transfer of Players*, c.d. [RSTP](#)), dei principi di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE e di divieto di accordi anticoncorrenziali tra associazioni di imprese (rispettivamente art. [45](#) e [101](#) TFUE).

¹ Associazione di diritto svizzero che, in particolare, ha lo scopo di stabilire e coordinare, a livello globale, le norme che disciplinano il gioco del calcio e le questioni ad esso correlate. È composta da tutte le Federazioni calcistiche nazionali, le quali hanno l'obbligo di far rispettare ai propri membri le disposizioni normative da quest'ultima emanate.

Oggetto d'indagine da parte della Corte è stata, in particolare, la disciplina della risoluzione del contratto senza giusta causa prima della sua naturale scadenza (segnatamente, gli artt. 17.2, 17.3 e 17.4 [RSTP](#)).

In tali casi, infatti, l'art. 17 [RSTP](#)² prevede che la parte inadempiente debba pagare alla parte non inadempiente un indennizzo, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.

L'articolo continua, al secondo comma³, prevedendo che dell'indennizzo dovuto dal giocatore che abbia risolto il contratto senza giusta causa sia responsabile solidalmente anche la nuova società sportiva che lo abbia tesserato, presumendo, fino a prova contraria, che quest'ultima abbia indotto il giocatore a sciogliersi ingiustificatamente dal vincolo contrattuale.

I commi 3 e 4, inoltre, prevedono che l'interruzione anticipata e ingiustificata del rapporto contrattuale venga sanzionata, oltre che con un indennizzo economico, con la sospensione da partite ufficiali da 4 a 6 mesi (per il giocatore⁴) e con il divieto di tesseramento di nuovi giocatori per due finestre di calciomercato consecutive (per la nuova società sportiva che abbia tesserato il giocatore recedente senza giusta causa⁵).

Infine, il [RSTP](#) prevede che la Federazione nazionale di appartenenza del club di provenienza del giocatore non possa rilasciare il certificato di trasferimento internazionale (*International Transfer Certificate*, c.d. ITC) se tra quest'ultimo e la sua precedente società penda un contenzioso originato dalla risoluzione anticipata del contratto di prestazione sportiva senza accordo reciproco⁶.

² "In all cases, the party in breach shall pay compensation".

³ "If a professional is required to pay compensation, the professional and his new club shall be jointly and severally liable for its payment".

⁴ "In addition to the obligation to pay compensation, sporting sanctions shall also be imposed on any player found to be in breach of contract during the protected period. This sanction shall be a four-month restriction on playing official matches. In case of aggravating circumstances, the restriction shall last six months".

⁵ "In addition to the obligation to pay compensation sporting sanctions shall also be imposed on any club found to be in breach of contract or found to be inducing a breach of contract during the protected period. It shall be presumed, unless established to the contrary, that any club signing a professional who has terminated his contract without just cause has induced that professional to commit a breach. The club shall be banned from registering any new players, either nationally or internationally, for two entire and consecutive registration periods".

⁶ Cfr. art. 9.1 del Regolamento ("I calciatori tesserati con un'associazione possono essere tesserati presso una nuova associazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il certificato internazionale di trasferimento (ITC) emesso dalla prima. Il ITC è rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto a condizioni né a limiti temporali. Sono nulle le disposizioni contrarie. L'associazione che rilascia il ITC è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa all'emissione del ITC è descritta all'articolo 8 dell'allegato 3 (...) del presente regolamento"), in combinato disposto con l'art. 8.2, paragrafi 4b ("[e]ntro sette giorni dal ricevimento della richiesta di ITC, l'associazione precedente deve (...) respingere la richiesta di ITC e indicare (...) il motivo del diniego, che può consistere nel fatto che il

*

2. Il casus belli

[\[torna al sommario\]](#)

Lassana Diarra è un ex calciatore professionista che, nel 2013, firmava un contratto di prestazione sportiva professionistica di quattro anni con la squadra di calcio professionistica russa *Futbolny Klub Lokomotiv* (di seguito, “Lokomotiv Mosca”).

L'anno successivo, a seguito di irrisolvibili contrasti, il contratto di Lassana Diarra con la Lokomotiv Mosca veniva risolto unilateralmente; la Lokomotiv deferiva la questione alla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA al fine di ottenere la condanna del Diarra al pagamento di un risarcimento di 20 milioni di euro per “*risoluzione del contratto senza giusta causa*”, ai sensi dell’art. 17 [RSTP](#).

Successivamente, il Diarra si metteva alla ricerca di un nuovo *club* interessato al suo tesseramento, ricerca che si rivelava difficile a causa del rischio per il nuovo *club* di essere condannato in solido al pagamento dell’indennità dovuta alla Lokomotiv Mosca.

Solo una società, lo *Sporting du pays de Charleroi*, formulava una proposta, sospensivamente condizionata alla conferma scritta e incondizionata, entro il 30.03.2015, che quest’ultima non avrebbe potuto essere considerato debitore solidale di una qualsivoglia indennità (segnatamente, l’indennità per risoluzione del contratto) cui il Diarra dovesse essere, eventualmente, condannato a favore della Lokomotiv Mosca.

Nel maggio 2015, la Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA accoglieva parzialmente la richiesta del *club*, condannando Diarra al risarcimento di 10,5 milioni di euro, affermando, tuttavia, che l’art. 17.2 del [RSTP](#) (sulla responsabilità solidale delle società sportive che ingaggiano gli atleti recedenti dal proprio precedente *club* senza giusta causa) non sarebbe stato applicabile al Diarra in futuro.

Il 27 maggio 2016 detta decisione veniva confermata in appello dal Tribunale Arbitrale dello Sport (in prosieguo: il «TAS»).

Con contratto del 24 luglio 2015, dunque, il Diarra veniva tesserato dalla società dell’*Olympique Marsiglia*.

contratto tra il calciatore professionista e il club di provenienza non è giunto a scadenza o nella mancanza di un mutuo accordo in merito alla risoluzione anticipata del contratto”) e 7 (“[l’]associazione precedente non emette il CIT se tra il club di provenienza e il calciatore professionista sia insorta una controversia contrattuale sulla base delle circostanze di cui all’articolo 8.2, comma 4b, del presente allegato”) dell’allegato 3 al predetto Regolamento.

A questo punto, segnatamente il 9 dicembre 2015, Lassana Diarra presentava un reclamo al Tribunale commerciale dell'Hainaut (divisione di Charleroi, Belgio), chiedendo la condanna della FIFA e della Federazione calcistica del Belgio (*Union Royale Belge des Sociétés de Football Association*, c.d. URBSFA) al risarcimento del danno subito, per non essere stato ingaggiato, nel 2015, dal club belga *Sporting du Pays de Charleroi SA*, timoroso che potesse applicarsi nei propri confronti la responsabilità solidale e la presunzione di induzione alla risoluzione del contratto senza giusta causa, di cui agli artt. 17.2 e 17.4 [RSTP](#).

Nel gennaio 2017, il Tribunale ha ritenuto fondata, in linea di principio, tale richiesta e ha condannato le due associazioni sportive a versare una somma a titolo di provvisoria.

Tale pronuncia veniva impugnata dalla FIFA davanti alla Corte d'Appello di Mons (Belgio), la quale – con ordinanza del 19 settembre 2022 – rinviava in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, chiedendole di valutare se la normativa in questione dovesse essere considerata violativa del diritto dell'Unione Europea in tema di libera circolazione dei lavoratori ([art. 45 TFUE](#)) e concorrenza ([art. 101 TFUE](#))⁷.

3. Le valutazioni della Corte

[\[torna al sommario\]](#)

In via preliminare, la Corte ha affermato la propria competenza, riconoscendo che la normativa oggetto d'esame avesse un impatto diretto sulle condizioni di lavoro dei calciatori professionisti (e, quindi, sulla loro attività economica), nonché sulle condizioni d'esercizio dell'attività economica generata dalle competizioni sportive professionistiche e sulla concorrenza tra i club che vi partecipano.

Pertanto, afferma la Corte, la disciplina in questione rientra nell'ambito di applicazione degli artt. [45](#) e [101](#) TFUE.

3.1 (segue) sulla libera circolazione dei lavoratori

[\[torna al sommario\]](#)

⁷ “Se gli articoli 45 e 101 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che ostano:

– al principio della responsabilità solidale del calciatore e della società che intende ingaggiarlo per il pagamento dell'indennità dovuta alla società parte contraente del contratto risolto senza giusta causa, come previsto dall'articolo 17.2 del regolamento della FIFA, in combinato disposto con le sanzioni sportive di cui all'articolo 17.4 del medesimo regolamento e le sanzioni finanziarie di cui all'articolo 17.1;

– alla possibilità per la federazione di appartenenza della società di provenienza del calciatore di non emettere il [ITC], necessario ai fini dell'ingaggio del calciatore da parte di una nuova società, in caso di controversia tra detta società di provenienza e il calciatore (articolo 9.1 del regolamento della FIFA e articolo 8.2.7 dell'allegato 3 di detto regolamento)”.

In primo luogo, l'[art. 45 TFUE](#) osta a qualsiasi misura che, a prescindere che sia fondata sulla cittadinanza o sia applicabile indipendentemente da essa, può sfavorire i cittadini dell'Unione qualora intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine, impedendo loro di abbandonarlo o dissuadendoli dal farlo⁸.

Al riguardo, rileva la Corte che la normativa in questione rischia di svantaggiare i soggetti che, risolvendo unilateralmente il contratto di lavoro con il precedente *club* per una causa non ritenuta giustificata da quest'ultimo, intendono svolgere la propria attività lavorativa (prestazione sportiva professionistica) per conto di un nuovo *club* costituito nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di residenza o di domicilio attuale.

Infatti, il combinato disposto di tali disposizioni finisce per esporre i *club* che desiderano ingaggiare tali giocatori a rischi legali e finanziari significativi, imprevedibili e potenzialmente molto elevati, così come a notevoli rischi sportivi che, nel loro insieme, sono chiaramente destinati a dissuadere tali *club* dall'ingaggiare giocatori a cui viene contestato di aver risolto il proprio contratto con il precedente *club* senza una giusta causa.

Ciò può, sostanzialmente, impedire ad un calciatore di esercitare la propria professione presso un *club* avente sede in un altro Stato Membro.

D'altra parte, la Corte precisa che l'obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni sportive professionistiche costituisce un legittimo obiettivo di interesse generale, che ben può essere perseguito da una associazione sportiva. La Corte rileva, inoltre, che la composizione delle squadre è uno dei parametri essenziali delle competizioni sportive professionistiche e, pertanto, il mantenimento di una certa stabilità e continuità dei contratti di prestazioni sportive professionistiche dei tesserati di ciascun *club* può essere considerato uno dei mezzi che possono contribuire al perseguimento di tale obiettivo.

Tuttavia, ritiene la Corte che, fatte salve le dovute verifiche relative al caso di specie che spetterà al giudice del rinvio effettuare, le norme della [RSTP](#) di che trattasi sembrano andare oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, soprattutto perché sono destinate ad essere applicate, in larga misura, per un periodo di tempo considerevole a fronte di una carriera, quella degli atleti professionisti, relativamente breve.

⁸ V. sentenza *Royal Antwerp Football Club* (punto 136 e giurisprudenza citata). V., altresì, sentenze del 27 gennaio 2000, *Graf* (C-190/98, EU:C:2000:49, punto 18), e del 10 ottobre 2019, *Krah* (C-703/17, EU:C:2019:850, punto 40).

Ciò è particolarmente vero per:

- i. i criteri di determinazione dell'indennità spettante in caso di sopravvenuta risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro “*senza giusta causa*” da parte del giocatore (i quali sembrano più tesi a preservare gli interessi finanziari dei *club* nel contesto economico del c.d. *player trading*⁹, piuttosto che a garantire il presunto regolare svolgimento competizioni sportive);
- ii. per la responsabilità solidale della società sportiva che dovesse tesserare il giocatore recedente senza giusta causa per il pagamento dell'indennità dovuta dal calciatore al suo *club* di provenienza, nonché, inoltre, per la sanzione sportiva consistente nel divieto di tesserare nuovi giocatori, sia a livello nazionale che internazionale, per due periodi di tesseramento completi e consecutivi, nei confronti del nuovo *club*; il tutto sulla base di una mera presunzione di responsabilità di quest'ultimo nell'induzione del calciatore all'ingiustificata risoluzione contrattuale;
- iii. per il divieto generale di emissione dell'ITC fintantoché persista una controversia riguardo la risoluzione anticipata e senza giusta causa del contratto;

Di conseguenza, la Corte dichiara che l'[art. 45 TFUE](#) osta a norme come quella oggetto del procedimento principale, la quale costituisce effettivamente un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, a meno che non sia accertato che tali norme, come interpretate ed applicate all'interno del territorio dell'Unione, non vanno al di là di quanto necessario per il perseguimento dell'obiettivo consistente nel garantire la regolarità delle competizioni calcistiche internazionali, mantenendone un certo grado di stabilità nel numero dei membri delle società calcistiche professionistiche.

3.2 (segue) sul divieto di accordi anticoncorrenziali

[\[torna al sommario\]](#)

In secondo luogo, secondo l'[art. 101 TFUE](#) sono incompatibili con il mercato interno tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per

⁹ Il trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive professionistiche degli atleti.

oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno.

Nel caso di specie, le disposizioni controverse, per loro stessa natura, limitano la possibilità per i calciatori di cambiare *club* e, di converso, per i (nuovi) *club* di ingaggiare calciatori, in una situazione in cui un calciatore ha risolto il suo contratto senza giusta causa.

Come espressamente riconosciuto dalla Corte, il reclutamento di calciatori di talento costituisce “uno dei parametri essenziali della concorrenza che può sorgere tra i club di calcio professionistico”¹⁰, il che rende i calciatori il più importante fattore di produzione per i club.

Infatti, anche se tali regole vengono presentate come volte a prevenire le pratiche di “bracconaggio” dei giocatori da parte di *club* con maggiori disponibilità economiche, esse in realtà si pongono come insormontabile deterrente all’ingaggio di giocatori cui è contestata l’interruzione ingiustificata del proprio precedente rapporto contrattuale, imposto dall’associazione d’imprese di cui tutte le aziende/società sportive professionistiche (ed i relativi lavoratori/calciatori) fanno parte (*i.e.* la FIFA).

Pertanto, è parere della Corte che la normativa [RSTP](#) in questione, limitando la possibilità dei *club* di reclutare calciatori, incida necessariamente – limitandola – sulla concorrenza tra *club* nel mercato dell’acquisizione di calciatori professionisti.

Di conseguenza, la Corte precisa che, ai sensi dell'[articolo 101 TFUE](#), la citata normativa [RSTP](#) costituisce una decisione di un'associazione di imprese vietata e che dev'essere censurata salvo che, nel caso di specie, venga dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che esse siano, al contempo, giustificate dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi e strettamente necessari a tal fine.

*

4. Prospettive future

[\[torna al sommario\]](#)

Innanzitutto, spetta alla Corte d’Appello di Mons pronunciarsi sul merito della questione, secondo l’indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia Europea nella decisione in commento e, pertanto, ogni valutazione circa le conseguenze che tale decisione avrà sul panorama calcistico internazionale è rimandata all’esito del procedimento nazionale davanti alla Corte Belga.

¹⁰ v. Sentenza Royal Antwerp Football Club (punto 107).

In ogni caso, non è automatico, né tantomeno certo, che gli articoli in questione verranno espunti dal RSTP; più che le disposizioni in sé, infatti, viene censurata l'incertezza circa la loro applicabilità anche laddove la risoluzione senza giusta causa non sia stata ancora accertata e, soprattutto, anche nei confronti di terzi in relazione ai quali non è stata accertata alcuna infrazione o indebita pressione nell'indurre il giocatore a terminare ingiustificatamente il proprio precedente rapporto contrattuale.

Pertanto, come, peraltro, sarà chiamata a fare la Corte d'Appello di Mons, la normativa in questione dovrà essere interpretata in maniera conforme agli artt. 45 e 101 TFUE.

Gli spunti per un'interpretazione "European Oriented" l'ha egregiamente fornita l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea Maciej Szpunar nelle sue conclusioni nella Causa C-650/22, laddove ha precisato che le precitate norme del TFUE "ostano all'applicazione di norme adottate da un'associazione responsabile dell'organizzazione di competizioni calcistiche a livello mondiale e applicate sia da detta associazione sia dalle Federazioni nazionali che ne sono membri:

– in base a cui un calciatore e un club che intende ingaggiarlo sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennità dovuta al club parte contraente del contratto risolto senza giusta causa, a meno che non si possa provare che è effettivamente possibile, entro un lasso di tempo ragionevole, non applicare detto principio qualora si possa dimostrare che il nuovo club non è stato coinvolto nella risoluzione anticipata e ingiustificata del contratto del calciatore;

– in base a cui la Federazione di appartenenza del club di provenienza di un calciatore ha la possibilità di non emettere il certificato internazionale di trasferimento necessario ai fini dell'ingaggio del calciatore da parte di un nuovo club, in caso di controversia tra detto club di provenienza e il calciatore, a meno che non si possa dimostrare che possono essere adottate misure provvisorie efficaci, reali e rapide in un'ipotesi in cui si sia semplicemente affermato che il calciatore non ha rispettato le condizioni del suo contratto e che il club è stato costretto a risolvere detto contratto a causa dell'asserita inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del calciatore".

Ciò induce a ritenere che la normativa FIFA possa "salvarsi" con la previsione di efficaci e celeri meccanismi di risoluzione delle liti contrattuali che pongano al riparo i soggetti

coinvolti e gli operatori del (calcio)mercato dall'incertezza derivante dall'applicabilità o meno, al caso di specie, di tali norme.

Quanto appena evidenziato, d'altra parte, porrebbe al riparo il panorama calcistico dal timore - paventato da alcuni - che tale sentenza possa rappresentare una sorte di "tana libera tutti", tale da consentire ai giocatori di sciogliersi deliberatamente dai propri vincoli contrattuali senza alcuna conseguenza: l'obbligo di pagamento dell'indennità in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa permarrebbe, ma sarebbe applicabile solo in caso di accertata violazione e solo nei confronti dei soggetti (giocatore e/o, eventualmente, nuova società sportiva che intenda ingaggiarlo) effettivamente riconosciuti responsabili.

*** ** ***